

UOA AVVOCATURA COMUNALE
Servizio Contenzioso

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 28/07/2016

OGGETTO: *Appello al Consiglio di Stato avverso ordinanza TAR Toscana n. 283/2016.
Impegno per spese legali. (Rif. Ufficio Advocatura n. 710/16).*

IL RESPONSABILE DELLA
UOA AVVOCATURA COMUNALE

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ricordato che:

in data 18.04.13, è pervenuto a questa Amministrazione Comunale il ricorso dinanzi al T.A.R. della Toscana (r.g. 602/2013) promosso nei confronti del Comune di Scandicci per

- l'annullamento e/o accertamento della nullità della nota prot. n. 7436 del 15.02.2013, del Sindaco del Comune di Scandicci, firmata anche dal Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione e Ambiente e dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica e degli atti connessi presupposti e conseguenti;
- l'accertamento della inesistenza dei presupposti per avviare la procedura di escussione della polizza fideiussoria n. 96 45515956, emessa da U. Ass. in data 20.01.2006;

- in data 04.07.13, sono pervenuti al Comune di Scandicci i primi motivi aggiunti al suindicato ricorso per:

- l'annullamento e/o accertamento della nullità della nota prot. n. 18529 del 02.05.2013 del Sindaco del Comune di Scandicci, firmata anche dal Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione e Ambiente e dal Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica; nonché della nota prot. n. 23436 del 10.06.2013, a firma del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione e Ambiente, Parchi e Verde;
- l'accertamento della inesistenza dei presupposti per avviare la procedura di escussione della polizza fideiussoria n. 96 45515956, emessa da U. Ass. in data

20.01.2006;

- in data 15.10.2013, sono pervenuti a questa Amministrazione comunale i secondi motivi aggiunti nel ricorso al T.A.R. Toscana (r.g. 602/2013) per l'ulteriore annullamento e/o accertamento della nullità della nota prot. n. 26142 del 02.07.2013 del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione e Ambiente;
- l'Amministrazione Comunale si è costituita a seguito di determinazione dirigenziale n. 15/2014 sul ricorso e sui due atti di motivi aggiunti;
- in data 16.10.2015, al prot. n. 44189 di questa Amministrazione Comunale è pervenuto il terzo atto di motivi aggiunti nel ricorso al T.A.R. Toscana (r.g. 602/2013), in particolare, per l'annullamento e/o accertamento della nullità della delibera GC 113/2015 e relativa nota di comunicazione del 16.07.15 del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Scandicci, della nota prot. 33373 del 30.07.15 del Dirigente del Settore Opere Pubbliche Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde; delibera GC 172/2013, etc;
- con determinazione dirigenziale n. 39/2015 è stato disposto di costituirsi sul ricorso anche in riferimento al terzo atto di motivi ad esso aggiunti;
- in data 05.05.2016, al prot. n. 21370, è stato notificato all'Amministrazione Comunale il quarto atto di motivi aggiunti nel ricorso al T.A.R. Toscana (r.g. 602/2013), in particolare per l'annullamento e/o accertamento della nullità, previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti, della determinazione n. 36/2016 del Dirigente del Settore OO.PP, Manutenzioni, Ambiente, Parchi e Verde del Comune di Scandicci; della nota priva di data, dei Dirigenti del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e del Settore Opere Pubbliche, etc. trasmessa via pec in data 5.4.2016; nonché per l'annullamento e/o accertamento della nullità, previa sospensione dell'efficacia della delibera della Giunta Comunale di Scandicci n. 113/2015 e della relativa nota di comunicazione in data 16.07.2015 del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Scandicci e di tutti i documenti ulteriori ivi elencati;
- con determinazione dirigenziale n. 62/2016 è stato disposto di costituirsi sul ricorso anche in riferimento al quarto atto di motivi ad esso aggiunti;
- con ordinanza n. 283 del 9 giugno 2016, la Prima Sezione del TAR Toscana, in accoglimento dell'eccezione proposta dal Comune di Scandicci, ha respinto la domanda cautelare dichiarando, in relazione alla impugnazione proposta con i quarti motivi aggiunti, il proprio difetto di giurisdizione;
- con atto notificato in data 21 giugno 2016, la controparte ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la suddetta ordinanza n. 283/2016 e che la trattazione dell'appello è fissata per il 30 agosto 2016;

Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno costituirsi anche nel giudizio di appello, allo scopo di contestarne l'ammissibilità e la fondatezza;

Richiamata la determinazione n. 27 del 26.07.2016, al cui testo integralmente ci si riporta, con cui il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, sentita l'Avvocatura Comunale, ha individuato come difensore del Comune di Scandicci, innanzi al Consigli di Stato, il prof. avv. Marcello Cecchetti, con studio a Roma, in Piazza Barberini 12;

Rilevato che l'individuazione dell'Avv. Cecchetti come legale è avvenuta in considerazione dell'urgenza di procedere a tale costituzione in ragione della dell'approssimarsi e delle scadenze che vi sono connesse, ricadenti peraltro nel periodo estivo e, quindi, della necessità di individuare in tempi rapidi il legale cui conferire il mandato, insieme all'Avv. Claudia Bonacchi, per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale ed anche in quanto egli è un professionista esperto in diritto amministrativo, di cui il Comune di Scandicci ha già avuto modo di avvalersi in relazione a contenziosi che pure riguardavano l'appellante quale parte controparte dell'Amministrazione comunale e che gode quindi della piena fiducia da parte di quest'ultima;

Visto il preventivo trasmesso dal prof. avv. Marcello Cecchetti, con email del 21/07/2016, registrata al prot. n. 3470, che prevede un importo complessivo di € 1.800,00 per onorari, oltre accessori, 4% CAP e 22% IVA, oltre il 50% delle spese di giudizio eventualmente liquidate dal giudice;

Considerato che il suddetto preventivo è apparso congruo e che, pertanto, con la suddetta determinazione n. 27/16 il Dirigente del Settore ha dato atto che l'impegno di spesa sarebbe stato adottato dall'Ufficio Avvocatura sul capitolo di propria competenza;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 17 del nuovo Codice degli Appalti pubblici, di cui al D. L.vo 50/2016 che prevede che le disposizioni dello stesso Codice non si applicano ai servizi legali ivi elencati, tra cui la rappresentanza legale e visti i principi di cui all'art. 4 relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;

Preso atto dalle faq del sito della Autorità Nazionale Anticorruzione, c.d. ANAC, alla Sezione A), punto A12, che i contratti relativi ai patrocini legali inquadrabili come prestazione d'opera intellettuale sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità e, alla sezione D), punto D6, che i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato atto che gli atti volti alla identificazione dei procedimenti giudiziari di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy, (rif. Ufficio Avvocatura n.710/2016);

Ritenuto necessario a tal fine assumere impegno di spesa;

Ritenuto procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi del D. L.vo 33/2013;

Viste le seguenti delibere: Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016: "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018. Approvazione" e la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016. con cui è stato approvato il "Piano esecutivo di gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performane e Obiettivi strategici - Anno 2016. Approvazione";

Richiamata la determinazione del Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici n. 25 del 24.10.2014 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

DETERMINA

Di assumere, per i motivi esposti in premessa, impegno spesa complessivo di € 2.283,84 per gli onorari e le spese di causa per l'incarico, conferito con la suddetta determinazione n. 27/16, all'Avv. Marcello - C.F. CCCMCL65E02H501Q, P.IVA 04621680489, con studio in Roma, Piazza Barberini 12 - di cui € 1.800,00 per onorari, oltre € 72,00 per CAP al 4% ed € 411,84 per IVA al 22%.

Di dare atto che i dati della copertura finanziaria della suddetta spesa sul bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2016 sono i seguenti:

MISSIONE:01-Servizi.Istituzionali.Generali.e.di.gestione

PROGRAMMA:11-(Altri.Servizi.Generali) :

CODICE-V-LIVELLO:1030211006

CAPITOLO: 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" - IMPEGNO: 1418/2016

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è al 31.12.2016.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA

UOA AVVOCATURA COMUNALE

Dott.ssa Claudia Bonacchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.
82/2005, e norme collegate